

9.3.2 Giurisdizione e competenza

Indice:

- a. Introduzione
- b. Riparto di competenza
- c. Giudice di Pace?
- d. Normativa di riferimento

La giurisdizione appartiene al giudice ordinario.

La competenza è del Tribunale, per quanto attiene alle violazioni della normativa antiriciclaggio, del Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, per quanto attiene alle violazioni di cui all'art. 50 del decreto legge 269/2003 e del Giudice di Pace per quanto attiene alle violazioni in materia di autocertificazioni non veritiere.

a. Introduzione

Il processo di opposizione a sanzione amministrativa è oggi disciplinato dall'art. 6 del D.LGS 150/2011.

La giurisdizione appartiene al giudice ordinario.

b. Riparto di competenza

Relativamente alla competenza, i commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo 6 del D. LGS 150/11 contengono gli elementi per l'esatta individuazione del giudice, infatti:

3. *Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, e salve le competenze stabilite da altre disposizioni di legge, l'opposizione si propone davanti al giudice di pace.*

4. *L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione e' stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:*

- a) *di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;*
- b) *di previdenza e assistenza obbligatoria;*
- c) *di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;*
- d) *di igiene degli alimenti e delle bevande;*
- e) *valutaria;*
- f) *di antiriciclaggio.*

5. *L'opposizione si propone altresì davanti al tribunale:*

- a) *se per la violazione e' prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 euro ;*
- b) *quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, e' stata applicata una sanzione superiore a 15.493 euro;*
- c) *quando e' stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*

Conseguentemente, *nulla quaestio*, relativamente al Giudice competente quando la violazione concerne disposizioni in materia di antiriciclaggio perché, per espressa disposizione normativa contenuta nella lettera f) del 4° comma dell'art. 6, il giudice competente è il Tribunale ordinario del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Nulla quaestio relativamente al Giudice competente quando la violazione concerne la sottoscrizione di autocertificazioni non veritiere perché, a seconda del valore, la competenza è ripartita tra il Giudice di Pace ed il Tribunale Ordinario del luogo dove è stata commessa la violazione.

Diversamente, giurisprudenza incerta ed altalenante si è formata per quanto attiene alle violazioni concernenti il progetto "Tessera Sanitaria", per le quali non esiste un espresso richiamo ancorché il MEF ritiene competente sempre e comunque il Tribunale ordinario per effetto della lettera b) del 2°

comma art. 22 bis della Legge 681/89 di poi traslato nella lettera b), quarto comma dell'art. 6 D.LGS 150/11.

Pertanto, l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione in materia di antiriciclaggio si propone dinanzi al Tribunale ordinario, nel mentre l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione in materia di tessera sanitaria si propone dinanzi al Tribunale ordinario – Sezione Lavoro.

c. Giudice di Pace?

Da tali presupposti (eccezion fatta per le sanzioni a seguito di sottoscrizione di autocertificazioni non veritiere), dovrebbe derivare l'esclusione di ogni competenza del Giudice di Pace.

Il condizionale è d'obbligo perché, mentre per le opposizioni in materia di antiriciclaggio c'è il richiamo diretto ed inequivocabile posto dalla lettera f) del comma 4 dell'art. 6 del D.LGS 150/11, per quanto riguarda le opposizioni in materia di tessera sanitaria, un richiamo espresso non c'è e la individuazione operata dal MEF è stata non di rado ritenuta erronea dal Giudice del Lavoro in quanto, le ipotesi ricollegabili alle lettere a) e b) del predetto comma 4 sono individuati dalla giurisprudenza come le sanzioni comminate in materia di tutela del lavoro, di igiene dei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché di previdenza e di assistenza obbligatoria ma sempre ricollegata al lavoro e cioè, praticamente, si riferisce alle sanzioni connesse al lavoro "nero".

In ogni caso, la questione non è di poco conto perché nell'ordinanza ingiunzione che si andrà a notificare, c'è l'obbligo di specificare l'autorità giudiziaria competente a giudicare sull'eventuale opposizione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90.

Questo comporta che, in materia di "Progetto Tessera Sanitaria", normalmente, per non incorrere in eccezioni di sorta, l'opponente impugnerà l'atto dinanzi al Tribunale – Sezione Lavoro in osservanza della indicazione fornita dall'Amministrazione. Ciò non toglie che, per svariate ragioni, l'opponente possa comunque determinarsi ad impugnare l'atto dinanzi al Giudice di Pace (ovviamente nei limiti della sua competenza per valore) con la logica conseguenza che l'amministrazione periferica sarà tenuta ad eccepire l'incompetenza del Giudice di Pace adito sostenendo che la materia rientri nella citata lettera b).

Obiettivamente, è del tutto improbabile che il Giudice di Pace si dichiari incompetente e, pertanto, in caso di sentenza sfavorevole, saranno poi la direzione centrale e l'Avvocatura Distrettuale dello Stato a valutare se sussistono i presupposti, anche con riferimento all'incompetenza per materia, per gravare la sentenza in appello.

d. Normativa di riferimento

- ✓ D.LGS 269/2003
- ✓ Legge 689/1981
- ✓ D.LGS 150/2011
- ✓ R.D. 1736/1933
- ✓ D.LGS 285/1992
- ✓ Legge 241/1990